



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

16 APRILE 2024

CIRCOLARE CLIENTI 2024 NR. 15

OGGETTO: TAX CREDIT PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI ALTERNATIVI ALLA PLASTICA MONOUSO

1. INTRODUZIONE

Con il DM 4 marzo 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile, sono state definite le disposizioni attuative del **credito d'imposta finalizzato a promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso**, previsto dall'art. 4 comma 7 del D.lgs. 196/2021.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato al D.lgs. 196/2021, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

Si tratta, a titolo esemplificativo, di:

- tazze o bicchieri per bevande (inclusi i relativi tappi e coperchi) e di contenitori per alimenti (allegato parte A);
- bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce (allegato parte B).

Sono ammesse all'agevolazione le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024 (e comunque dopo la data di entrata in vigore del D.lgs. 8 novembre 2021 n. 196).

Non sono comunque ammesse le spese per l'acquisto di prodotti che, non essendo utilizzate dall'impresa richiedente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.

In via prioritaria, sono ammesse al beneficio le spese sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.

L'effettività del sostenimento delle spese oggetto di contributo deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Il contributo spetta, fermo restando il limite delle risorse disponibili, nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate, fino **all'importo massimo annuale di 10.000 euro** per ciascun beneficiario.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97, mediante modello F24, unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 comma 53 della L. 244/2007 e di cui all'art. 34 della L. 388/2000.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale.

2. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Per accedere all'agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, per il tramite del legale rappresentante, presentano un'**apposita istanza**. Sulla sezione news del suddetto sito saranno indicati i termini e le modalità di presentazione della domanda, nonché la documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria propedeutica alla concessione. Nell'ipotesi in cui le agevolazioni complessivamente richieste eccedano i limiti, l'importo del credito d'imposta concedibile a ciascun beneficiario è **proporzionalmente ridotto**, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata.

Viene inoltre disposto che il Ministero verifichi, tramite il Registro nazionale degli aiuti, il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, del massimale previsto dai regolamenti **de minimis** applicabili, e proceda alla registrazione dell'aiuto individuale nel suddetto registro. L'importo del contributo concesso è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto del massimale previsto dal regolamento de minimis.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00145 Roma (RM)